

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
oooooooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 5 LUG. 2002

=====

ADDI' **- 5 LUG. 2002**
NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNTA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N° 843

OGGETTO: Comune di S. DONATO VAL COMINO (FR)
Variante Generale al Piano Regolatore - (APPROVAZIONE).
(Deliberazione consiliare 26.8.1998, n.25)



Oggetto: Comune di San Donato Val Comino (FR)
 Variante Generale al Piano Regolatore (Delibera consiliare n.25 del 26.8.1998).

LA GIUNTA REGIONALE
 SU proposta dell'Assessore Urbanistica e Casa

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n.8;

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n.72;

VISTA la legge regionale 8 novembre 1977, n.43 e successive modificazioni;

PREMESSO che il Comune di San Donato Val Comino (FR) è disciplinato ai fini urbanistici da un Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.893 del 24.2.1987;

VISTA la deliberazione consiliare n.25 del 26.8.1998, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di San Donato Val Comino ha adottato la Variante Generale al Piano Regolatore del proprio territorio;


RITENUTO che a seguito della pubblicazione degli atti e degli elaborati, avvenuta nei modi e forme di legge, avverso la variante di che trattasi sono state presentate al Comune nel termine n.13 osservazioni, di seguito elencate:

1) Massa Lidia; 2) Leone Gerarda e Leone Donato; 3) Cardarelli Rocco; 4) Tempesta Giuseppina; 5) Fabrizio Equinaldo; 6) Rufo Giovanna; 7) Cedrone Silvana (procuratrice di Antonellis Domenica); 8) Tempesta Cesidio; 9) Tocci Pasqualina; 10) Cedrone Maria e Cedrone Domenico; 11) Mazzola Antonia; 12) Piselli Massimo; 13) Di Bona Erminio;

CHE altre due osservazioni sono pervenute direttamente all'Assessorato Urbanistica e Casa, la prima a firma di Tempesta Antonio in data 30.10.2000, prot. n.764 e la seconda a firma Gentilucci Pompeo, trasmessa in due copie, assunte al protocollo del Dipartimento Urbanistica e Casa rispettivamente il 26.10.2001, con il n.160908 ed il 9.11.2001, con il n.162153;

VISTA la deliberazione consiliare n.38 del 9.12.1998 con la quale l'Amministrazione Comunale ha controdedotto le tredici osservazioni presentate al Comune;

VISTA la nota 6.8.1998, n.9146 con la quale l'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali ha espresso parere favorevole sulla variante in argomento ai sensi dell'art.13 della legge 2.2.1974, n.64, subordinatamente al più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zone sismiche e a condizione che:



1. siano rispettate le distanze di sicurezza dai corsi d'acqua anche se al momento attuale non hanno scorrimento superficiale;
2. siano considerate inedificabili le aree indicate nella carta 12b "Inquadramento della zonizzazione nella carta di rischio geologico" denominate come **Rischio Elevato per elevata pendenza dei versanti e possibile instabilità in caso di sismi** e l'area interlineata in rosso e riportata nell'allegato 1 per presenza di pareti verticali soggette a instabilità superficiale sopra e sottostanti all'area in esame;
3. ogni intervento sia eseguito in conformità con quanto disposto dalle circolari regionali n.3317 del 29.10.1980, n.2950 del 11.9.1982 e n.769 del 23.11.1982 con particolare riguardo alle distanze da osservare dalle pareti verticali e agli spessori delle coltri detritiche;
4. tutti gli interventi edificatori e di modificazione dei luoghi siano preceduti da uno studio geologico atto a definire la stratigrafia del sito, le caratteristiche idrogeologiche, tettoniche e meccaniche dei terreni, la stabilità dei pendii, il pericolo di liquefazione e/o addensamento dei materiali, la profondità della falda, la risposta dei terreni alle sollecitazioni sismiche;
5. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione che vadano ad interessare e a modificare le strutture degli edifici, siano preceduti da uno studio geologico atto a definire lo stato delle fondazioni e degli strati di fondazione, la stratigrafia del sito, le caratteristiche idrogeologiche, tettoniche e meccaniche dei terreni, la stabilità dei pendii, l'eventuale pericolo di liquefazione e/o addensamento dei materiali, la profondità della falda, la risposta dei terreni alle sollecitazioni sismiche;
6. siano rispettate tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nello studio geologico allegato all'istanza.;

VISTA la determinazione 16 marzo 2001, n.265 con la quale il Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, su proposta dell'Area F- Usi Civici, ha autorizzato il Comune di San Donato Val Comino al mutamento di destinazione d'uso dei terreni di demanio collettivo inseriti nella variante generale al PRG, al fine di permettere un adeguato e regolare sviluppo urbanistico, in aree oramai non più riconducibili alle loro originarie destinazioni;

VISTA la nota 16 marzo 2001, n.908 con il quale l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo ha espresso parere favorevole per il territorio comunale compreso nella Zona di Protezione Esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo, attualmente in corso di conversione in Area Contigua, precisando che nell'area ricompresa all'interno del territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, così come perimetrata nella planimetria allegata al parere medesimo, (sottoposta a Strumento Attuativo Unitario - Polo Strategico n.17, Forca d'Acero, del Piano del Parco - presentato al Ministero dell'Ambiente in data 30.6.2000) sono escluse tutte le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, di speciale valore naturalistico e sottoposte anche a tutela di livello europeo. Nell'area stessa vengono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla legge n.457/78, ogni intervento in tale zona resta subordinato al parere preventivo dell'Ente Autonomo parco Nazionale d'Abruzzo, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti. Il Comune di San Donato Val di Comino è pregato di procedere all'affissione del presente provvedimento all'Albo Comunale, per la durata di giorni sette, ai sensi dell'art.13, Comma 1°, Legge 6 dicembre 1991, n.394;

RITENUTO che il Comune ha ottemperato all'adempimento di cui sopra provvedendo all'affissione del suddetto parere all'Albo Comunale dal 21 al 28 marzo 2001;

VISTA la nota 4 ottobre 2001, n.8405 con la quale l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno, a conclusione dell'istruttoria di competenza ha ritenuto che non sussistono motivi ostativi al proseguo dell'iter amministrativo dello strumento urbanistico di che trattasi, in quanto redatto in linea con le finalità e le azioni messe in atto dall'Autorità stessa a livello di bacino, prescrivendo, tuttavia, una rivisitazione della zonizzazione della variante generale alla luce delle problematiche idrogeologiche evidenziate anche dallo studio geologico prodotto a corredo della variante stessa;

CONSIDERATO che gli atti e gli elaborati relativi alla variante in questione, presentati dal Comune al Dipartimento Urbanistica e Casa in data 13.1.1999, prot.n.319, integrati successivamente con nota 5.5.1999, n.1947, e da ultimo in data 10.5.2001, prot. n.10173, sono stati da questo sottoposti all'esame del Comitato Tecnico Consultivo Regionale, 1° Sezione;

VISTO il voto n.468/1, reso nell'adunanza del 15.11.2001 con il quale il predetto consesso ha espresso il parere che la sopracitata variante sia meritevole di approvazione con le modifiche specificate nel voto stesso, che possono essere introdotte d'ufficio ai sensi dell'art.3 della legge 6.8.1967, n.765;

CONSIDERATO che con il suddetto voto n.468/1 del 15.11.2001 sono state puntualmente apportate le modifiche richieste per assicurare la compatibilità delle previsioni con le prescrizioni contenute nei pareri sopra riportati, rilasciati ai sensi delle leggi vigenti dai diversi Enti/strutture competenti;

CHE con il medesimo voto, il Comitato Tecnico Consultivo Regionale si è pronunciato anche in merito alle osservazioni presentate al Comune, mentre per quelle pervenute direttamente alla Regione ha invitato il Comune a valutare e controdedurre in merito contestualmente all'esame delle proposte di modifica;

VISTA la lettera 16.1.2002, n.971 con la quale il Dipartimento Urbanistica e Casa ha comunicato le modifiche, proposte con il voto sopracitato dal C.T.C.R. 1° Sezione al Comune di San Donato Val Comino invitandolo a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi del citato art.3 della legge n.765/1967;

VISTA la deliberazione consiliare n.1 del 26.1.2002, esecutiva a norma di legge, con la quale il Comune di San Donato Val Comino ha ritenuto di uniformarsi al parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale, 1° Sezione evidenziando, tuttavia, alcune erronee indicazioni, ha deliberato di accogliere l'osservazione avanzata dal sig. Gentilucci Pompeo ed ha preso atto, in merito all'osservazione del sig. Tempesta Antonio della formale rinuncia dell'interessato a quanto prima richiesto;

VISTA la nota 11.2.2002, n.4/LB con la quale l'Area 13/E del Dipartimento Urbanistica e Casa ha ritenuto opportuno precisare quanto segue in merito alla citata deliberazione consiliare n.1/2002:

1. è da ritenersi accolta in uniformità alle controdeduzioni comunali l'osservazione a firma Gentilucci Pompeo, trasmessa all'Amministrazione Comunale unitamente al voto n.468/01, in quanto unicamente finalizzata a rilevare la mancata indicazione grafica di un immobile già esistente alla data di adozione del PRG e a chiederne la conseguente graficizzazione, trattasi pertanto di accoglimento dovuto;
2. relativamente ai rilievi di un'erronea indicazione nel voto regionale della modifica alla definizione della voce F5 riportata nella Tav.15 e alla mancata individuazione grafica della proposta di modifica n.6 sempre nella Tav.15, si fa rilevare che:
 - la proposta di modifica relativa alla definizione della voce F5 è stata esplicitata per la Tav.15 ma è chiaramente riferita ad una definizione di legenda da riportare in tutte le Tavole di Variante generale e rientra comunque tra le modifiche da apportare alle legende degli elaborati grafici indicate nello stesso voto n.468/1;
 - la mancata indicazione grafica della proposta di modifica n.6 nella Tav.15, peraltro contenuta nelle altre copie di elaborati contenenti le proposte di modifica d'ufficio depositate presso il C.T.C.R., è stata comunque superata dalla puntuale individuazione e localizzazione dell'area da parte dell'Amministrazione comunale;

RITENUTO di condividere e fare proprio il predetto voto n.468/1 del 15.11.2001 che viene allegato sotto la lettera "A" alla presente delibera per farne parte integrante

DELIBERA

dy Con le *modifiche* contenute nel voto del C.T.C.R. 1° Sez. n.468/1 del 15.11.2001 che si allega sotto la lettera "A" alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e le modifiche riportate negli elaborati di piano -Tavole nn.13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 e con le prescrizioni riportate in premessa, contenute nel parere 6.8.1998, n.9146 dell'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali ai sensi dell'art.13 della legge 2.2.1974, n.64 e con le precisazioni sopra riportate contenute nella nota 11.2.2002, n.4/LB dell'Area 13/E del Dipartimento Urbanistica e Casa è approvata la Variante Generale al Piano Regolatore adottata dal Comune di San Donato Val Comino (FR) con deliberazione consiliare 26.8.1998, n.25.

Le osservazioni sono decise come specificato nel sopracitato voto n.468/1 del 15.11.2001 (allegato "A") e nella nota 11.2.2002, n.4/LB dell'Area 13/E del Dipartimento Urbanistica e Casa.

Il progetto della variante è vistato dal Direttore del Dipartimento Urbanistica e Casa nella deliberazione consiliare 9.12.1998, n.38 di controdeduzione alle osservazioni presentate; deliberazione consiliare 26.1.2002, n.1 di controdeduzioni al parere del C.T.C.R. e nei seguenti elaborati:

Relazione; Norme Tecniche di Attuazione; **Tav.1** - Inquadramento regionale, sc. 1/100.000; **Tav.2** - Stato di fatto del territorio comunale, sc. 1/ 10.000; **Tav.3** - Stato di fatto delle proprietà comunali, sc. 1/ 10.000; **Tav.4** - Stralcio del PTP e rilievo dei vincoli, sc. 1/ 10.000; **Tav.5** - Stato di fatto del territorio extraurbano, sc. 1/ 2.000; **Tav.6** - Stato di fatto del territorio extraurbano, sc. 1/ 2.000; **Tav.7** - Stato di fatto del territorio extraurbano, sc. 1/ 2.000; **Tav.8** - Stato di fatto del centro urbano - analisi del costruito, sc. 1/1.000; **Tav.9** - Stato di fatto del centro urbano -

analisi dei cavi, sc. 1/1.00; **Tav.10** - Stato di fatto del centro urbano – analisi dei servizi, sc.1/1.000; **Tav.11**- Inquadramento della zonizzazione nel PTP, sc. 1/10.000; **Tav.12** - Inquadramento della zonizzazione nella carta geomorfologia, sc.1/10.000; **Tav.13** - Zonizzazione del territorio extraurbano, sc. 1/10.000; **Tav.14** - Zonizzazione del territorio extraurbano, sc. 1/5.000; **Tav.15** - Zonizzazione del territorio extraurbano Selva-Macerino, sc. 1/2.000; **Tav.16** -Zonizzazione del territorio extraurbano Cappella, sc. 1/2.000; **Tav.17** - Zonizzazione del territorio extraurbano Ponte di Tolle, sc. 1/2.000; **Tav.18** - Zonizzazione del territorio extraurbano Serola, sc. 1/2.000; **Tav.19** - Zonizzazione del territorio extraurbano San Galdano, sc. 1/2.000; **Tav.20** - Zonizzazione del centro urbano, sc. 1/1.000.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi



- 9 LUG. 2002



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E CASA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

15 GEN. 2002

L'ASSESSORE
ARMANDO MIONISI

Per Copia Conforme
C.T.C.R. - 1^a Sezione
Il Segretario

Arch. W. BICCHISANTI

Comitato Tecnico Consultivo Regionale
1^a Sezione
Adunanza del 15.11.2001
Voto n. 468/1

REG. alla DELIB. N. 843
- 5 LUG. 2002

Oggetto: Comune di San Donato Val Comino (FR)
Variante Generale al Piano Regolatore
Deliberazione consiliare n° 25 del 26.08.1998

LA SEZIONE

Vista la nota n. 319 del 13.1.99 con la quale il Comune di San Donato Val Comino ha inoltrato gli atti ed elaborati relativi all'oggetto;

Vista la successiva nota n. 4635 del 7.5.99 con la quale l'A.C. ha provveduto alla integrazione degli atti precedentemente inoltrati;

Visto che tali atti sono stati ritenuti regolari sia sotto il profilo formale che sostanziale dal competente Settore 45, come da nota n° 1337 del 13.05.1999;


Vista la relazione istruttoria all'uopo predisposta in data 23.1.2001;

Udita la Commissione Relatrice;

PREMESSO

Gli elaborati tecnici di cui è composta la Variante Generale sono:

Tav. 1	Inquadramento regionale	sc. 1/100.000
Tav. 2	Stato di fatto del territorio comunale	sc. 1/10.000
Tav. 3	Stato di fatto delle proprietà comunali	sc. 1/10.000
Tav. 4	Stralcio del PTP e rilievo dei vincoli	sc. 1/10.000
Tav. 5	Stato di fatto del territorio extraurbano	sc. 1/ 2.000





REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E CASA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

Tav. 6	Stato di fatto del territorio extraurbano	sc. 1/ 2.000
Tav. 7	Stato di fatto del territorio extraurbano	sc. 1/ 2.000
Tav. 8	Stato di fatto del centro urbano – analisi del costruito	sc. 1/ 1.000
Tav. 9	Stato di fatto del centro urbano – analisi dei cavi	sc. 1/ 1.000
Tav. 10	Stato di fatto del centro urbano – analisi dei servizi	sc. 1/ 1.000
Tav. 11	Inquadramento della zonizzazione nel PTP	sc. 1/10.000
Tav. 12	Inquadramento della zonizz. nella carta geomorfologica	sc. 1/10.000
Tav.13	Zonizzazione del territorio extraurbano	sc. 1/10.000
Tav.14	Zonizzazione del territorio extraurbano	sc. 1/ 5.000
Tav.15	Zonizzazione del territorio extraurbano Selva-Macerino	sc. 1/ 2.000
Tav.16	Zonizzazione del territorio extraurbano Cappella	sc. 1/ 2.000
Tav.17	Zonizzazione del territorio extraurbano Ponte di Tolle	sc. 1/ 2.000
Tav.18	Zonizzazione del territorio extraurbano Serola	sc. 1/ 2.000
Tav.19	Zonizzazione del territorio extraurbano San Galdano	sc. 1/ 2.000
Tav.20	Zonizzazione del centro urbano	sc. 1/ 1.000
Relazione		
Norme tecniche di attuazione		

Sono stati altresì presentati i seguenti elaborati di studio ed esplicativi:

Tav. 12b	Inquadramento della zonizzazione nella carta del rischio geologico (allegato alla Tav.12)	sc. 1/5.000
Tav.20bis	Zonizzazione del centro urbano (allegato alla Tav.20)	sc. 1/1.000
Relazione Agropedologica:		
Tav. I	Copertura del Suolo	sc. 1/10.000
Tav.II	Carta Agropedologica	sc. 1/10.000
Tav. III	Zone d'Interesse Agro-Silvo-Pastorale	sc. 1/10.000

A seguito della nota n.1935 del 02.03.99 dell'Assessorato all'Urbanistica sono state presentate, quali ulteriore documentazione integrativa, i seguenti elaborati:

- Analisi per i centri abitati, dell'individuazione delle zone territoriali omogenee A e B di cui al D.M. 02.04.1968, n.1444;
- Planimetria (Tav. 20C) e tabelle riassuntive, per le zone di tipo B e C del PRG con evidenziati parametri di superfici e volumetrie esistenti e di progetto;
- Verifiche degli standard urbanistici per le varie zone di PRG;

Il Comune di San Donato Val Comino è dotato di PRG approvato con delibera di G.R. n. 893 del 24.02.1987, è compreso nell'area sub-regionale n° C5 (D.C.R. n° 155 del 17-11-76), fa parte della XIV Comunità Montana e della A.S.L. FR/8 e ricade nell'ambito del PTP n. 12, approvato con LR 24/98, successivamente modificata; parte del territorio (249 ha) ricade



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E CASA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo, e parte (1926 ha) è classificato 'Territorio di protezione estema del Parco';

Confina con i Comuni di Settefrati, Gallinaro, Alvito, Pescasseroli (AQ) e Opi (AQ);

Con deliberazione consiliare n. 25 del 26.8.1998 l'A.C. ha adottato la Variante Generale al PRG;

A seguito della pubblicazione della Variante Generale sono state presentate all'A.C. n. 13 osservazioni cui l'A.C. ha controdedotto con la deliberazione consiliare n. 38 del 9.12.98;

Con tale deliberazione l'A.C. ha altresì deliberato di includere nella Variante Generale adottata la previsione dell'ampliamento della Strada Comunale Antica e di ampliare l'area destinata alla localizzazione della Caserma di Carabinieri;

Risultano pervenute direttamente alla Regione Lazio le osservazioni a firma di: Tempesta Antonio, assunta al protocollo S.P. n. 764 del 30.10.2000 e Gentilucci Pompeo, trasmessa in due copie, assunte al protocollo del Dipartimento Urbanistica e Casa rispettivamente il 26.10.01 con il n. 160908 ed il 9.11.01 con il n. 162153;

CONSIDERATO

Dalla relazione allegata alla Variante stessa si desumono i seguenti dati:

Estensione del territorio Comunale		3.574 Ha
Popolazione residente: al 1991		2.316 abitanti
Variazioni della popolazione:		
1951(4255) - 1971(2.618)	- 38.47%	
1971(2.618) - 1981(2.408)	- 8.02%	
1981(2.408) - 1991(2.316)	- 3.82%	
Composizione familiare al 1991	2,5 ab/fam.	
Patrimonio edilizio al 1991:	abitazioni: n. 1.649	stanze: n. 6.179
Indice di affollamento	n° 0,61 ab/stanza	

I vincoli ricadenti sul territorio comunale sono:

- DM del 22.05.1985 ai sensi dell'art. 1^{ter} e quinquies L.431/85;
- Legge 431/85, art. 1 lettera c (corsi d'acqua), lettera d (montagne eccedenti i 1200 ml. s.l.m.), 1 lettera g (zone boscate e soggette a rimboschimento);
- R.D. 3267/1923 - idrogeologico e forestale



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E CASA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

L. 1511/23 e succ. modif. Parco Nazionale d'Abruzzo (249ha Parco e 1926ha Territori di protezione esterna)

L. 64 del 2.2.74 - zona sismica
usi civici

La Variante Generale conferma non solo i criteri di impostazione e le scelte zonizzative, ma pure il dimensionamento del vigente PRG, il quale, approvato con DGR del 1987, aveva una capacità insediativa di 3.400 abitanti. La Variante Generale è stata infatti 'voluta' dall'A.C., dopo la cosiddetta 'emergenza del terremoto' (maggio 1984), per avviare un processo qualificato di uso del territorio e di valorizzazione delle sue valenze ambientali. Il territorio comunale, infatti, nella parte montana, e soprattutto relativamente alle specie vegetazionali, presenta le stesse caratteristiche dei territori compresi all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo o costituenti il cosiddetto 'preparco'. Considerando pertanto la posizione baricentrica del Comune rispetto ai due grandi bacini di utenza turistica di Roma e Napoli, si è posta particolare attenzione a consentire tutte e solo quelle 'azioni' direttamente o indirettamente preordinabili a mantenere le caratteristiche e le peculiarità presenti nel territorio e ad assicurare un corretto sviluppo socioeconomico della collettività;

Il territorio comunale è orograficamente caratterizzato da tre ambiti: montano (compreso tra q. 800 e 2000 s.l.m.), pedemontano (compreso tra q. 500 e 800 mt. s.l.m.), di pianura (compreso tra q. 400 e 500 mt. s.l.m.); e dalla presenza del vallone di Forca d'Acerò che taglia trasversalmente i primi due ambiti interessando anche il capoluogo;

La rete infrastrutturale interessa principalmente la zona pedemontana e di pianura del territorio, ad eccezione della S.S. n. 509 di Forca d'Acerò, che attraversa l'intero territorio comunale da nord a sud, costituendo una dorsale su cui s'innestano le due trasversali principali: la S.P. Comina e la S.P. Borgo Vicalvi. All'interno di tale maglia principale si sviluppa la viabilità comunale su cui è attestata l'edificazione dei nuclei e delle residenze sparse;

IL Capoluogo è caratterizzato da un nucleo antico, posto a nord-ovest del Vallone di Forca d'Acerò, in posizione dominante, e dall'espansione più recente, posta a sud-est e attestata, come si è detto, sulla viabilità comunale;

Quanto al fenomeno dell'abusivismo edilizio, ed alle procedure fissate dalle leggi 47/85 e 724/94, nonché dalle leggi regionali in materia (LR 28/80, 27/83 e 76/85), risulta agli atti un rilievo cartografico (TAVV.5, 6 e 7 "Stato di fatto del territorio extraurbano" sc.1/2.000) nel quale vengono evidenziate situazioni di abusivismo sparso sul territorio, che interessano circa 30 unità, non costituenti nucleo, e che quindi non incidono sulla impostazione della Variante Generale né sul suo dimensionamento;





REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E CASA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

Il patrimonio edilizio complessivo censito al 1991, risulta pari a 1.694 abitazioni, (6.179 stanze), delle quali solo 921 abitazioni, (3.800 stanze), risultano stabilmente occupate dalla popolazione residente, in quanto le rimanenti 728 abitazioni, (2379 stanze), sono in parte (48%) abbandonate per le cattive condizioni statiche, igieniche e funzionali, ed in parte (50,4%) destinate ad uso saltuario o stagionale spesso anche da parte della originaria popolazione, temporaneamente assente; l'indice di affollamento è pari a 0.61ab/stanze;

Relativamente ai pareri preventivi previsti dalle leggi vigenti sono stati acquisiti:

- 1) parere ai sensi della Legge n° 64 del 2-2-74, art. 13 da parte dell'Assessorato Regionale Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali - Servizio geologico espresso con nota n. 9146 del 6.8.1998;
- 2) parere n. 908 del 16.3.2001 dell'Ente Parco nazionale d'Abruzzo, favorevole con precisazioni;
- 3) determinazione n. 265 del 16.3.2001 del Dipartimento Agricoltura relativo alla autorizzazione al mutamento di destinazione di terreno di demanio collettivo e all'alienazione dei terreni puntualmente indicati nella stessa determinazione;
- 4) parere n. 8405 del 4.10.2001 dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno che, pur consentendo il seguito del normale iter approvativo della Variante Generale, ritiene necessaria, per alcune parti del territorio una 'riversitazione' della zonizzazione proposta;

La Variante Generale persegue i seguenti obiettivi:

- la salvaguardia del centro storico e delle valenze paesistico-ambientali del territorio mediante una puntuale classificazione urbanistica delle diverse zone e la previsione di norme volte alla conservazione, al risanamento e restauro degli elementi di valore storico-artistico-architettonico;
- la individuazione e la razionalizzazione delle zone di completamento del tessuto edilizio e soprattutto di quello di più recente formazione;
- l'adeguamento della rete infrastrutturale esistente e la previsione del potenziamento della viabilità di servizio alla nuova zona artigianale;
- l'individuazione di aree destinate ad uso pubblico per servizi e attrezzature di interesse locale;
- la disciplina urbanistico-edilizia del territorio attraverso un testo di norme tecniche;

Quanto alle previsioni zonizzative la Variante Generale individua le seguenti zone:


Zona A - Centro Antico, suddivisa in A₁, A₂, A₃ e A₄

Zona B - Completamento

Zona C - Espansione, suddivisa in sottozona C₁, C₂ - espans. turistica, CR₁ e CR₂

Zona D - Artigianale

Zona E₁ - Agricola





REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E CASA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

- Zona E₂ - Agricola di qualità
- Zona E₃ - Edifici rurali di valenza ambientale
- Zona E₄ - Agricola di mantenimento degli appezzamenti

Si rileva a proposito che:

- le sottozone A1, A2, A3 e A4 sono unicamente preordinate a definire i tipi di intervento edilizio ammessi sui diversi immobili;
- la previsione di zone di espansione turistica è corretta e congruente alla presenza nel territorio del Parco Nazionale;
- la previsione di una zona artigianale in località San Caldano è supportata dalla previsione di potenziamento della viabilità esistente (strada comunale di San Caldano);
- la zona agricola è suddivisa in diverse sottozone secondo la effettiva produttività e potenzialità di utilizzazione delle aree e tenendo conto delle aree coperte da boschi o da rimboschire, soggette a vincoli paesistici, e di quelle gravate da vincoli di natura collettiva.

Le aree da destinare a servizi pubblici ai sensi del Dm 1444/68 sono così distribuite:

ABITANTI RESIDENTI	ABITANTI PREVISTI	TOTALE ABITANTI	VERDE PUBBLICO	ISTRUZIONE	INTERESSE COMUNE	PARCHEGGI	TOTALE
2326	924	3250	58200	7908	5000	16400	87508

Risulta dunque una dotazione di aree a standard pari a 27 mq./ab;

RITENUTO

Le analisi demografiche e territoriali poste alla base della sua elaborazione possono ritenersi accettabili, sia in ordine alla valutazione dell'incremento della popolazione sia in ordine allo sviluppo del territorio rispetto alla economia locale;

La Variante Generale risulta correttamente impostata e meritevole di approvazione; necessita unicamente di alcune modifiche, non sostanziali, alla zonizzazione ed alle NTA, al fine di:

- assicurare la compatibilità delle previsioni con le norme di tutela del PTP;
- assicurare la compatibilità delle previsioni con le prescrizioni contenute nei pareri sopra elencati, rilasciati ai sensi delle leggi vigenti dai diversi Enti/strutture competenti;
- consentire una migliore attuazione delle sue previsioni e rendere compatibili e/o conformi a leggi vigenti alcuni dispositivi normativi impropriamente formulati o suscettibili di dubbia interpretazione;



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E CASA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

Tali modifiche vengono di seguito riportate:

nelle legende degli elaborati grafici:

anteporre alla definizione Area di tutela programmata di territori con caratteristiche ambientali determinate dalle attività silvopastorali la dizione 'TP1' e alla definizione Area di tutela programmata di territori con caratteristiche ambientali determinate dalle attività agricole e silvopastorali la dizione 'TP2', sostituire inoltre la dizione 'agricole e silvopastorali' con 'agrosilvopastorali', in uniformità alle definizioni contenute nel PTP;

adeguare le denominazioni delle diverse zone e/o sottozone alle denominazioni per ciascuna di esse indicate nell'art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione;

nella Zonizzazione:

Tav. 13:

classificare a 'zona E2' l'area contornata in tinta ed individuata con il n. 1, in continuità alle aree a sud della stessa, soggette allo stesso vincolo di cui al DM 22.5.85 e preordinate allo stesso grado di tutela nel PTP n. 12;

classificare a 'zona TP1' l'ambito contornato in tinta ed individuato con il n. 2, in quanto erroneamente escluso dalla zona TP1 di PTP;

Tav. 14:

nella legenda sostituire la dizione 'Vincolo assoluto' con 'Vincolo di rispetto archeologico';

classificare a 'zona E2' l'area contornata in tinta ed individuata con il n. 3, in continuità alle aree a nord della stessa, soggette al vincolo di cui al DM 22.5.85 e preordinate allo stesso grado di tutela nel PTP n. 12;

considerare inedificabile l'area classificata a 'rischio elevato' nella tavola 12b - inquadramento della zonizzazione nella carta del rischio geologico, a seguito e per le motivazioni espresse nel parere dell'Assessorato Regionale Ambiente - Servizio geologico e alle condizioni fissate dal citato parere;

classificare a zona 'E1' l'ambito contornato in tinta ed individuato con il n. 4, in continuità alle aree a sud dello stesso, in quanto erroneamente ricompreso nell'ambito soggetto al vincolo di cui al DM 22.5.85;

classificare a 'Zona TP1' l'ambito contornato in tinta ed individuato con il n. 5, in continuità alle aree ad est dello stesso, soggette al vincolo di cui al DM 22.5.85 e preordinate allo stesso grado di tutela nel PTP n. 12;

Tav. 15:

nella legenda sostituire la dizione 'Vincolo assoluto' con 'Vincolo cimiteriale' e la dizione 'F5 - Servizi privati di utilità pubblica' con 'F5 - Servizi speciali';



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E CASA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA



classificare a 'zona E2' l'area contornata in tinta, individuata con il n.6, destinata a 'Parcheggi', in quanto tale destinazione proposta non è compatibile con le norme di tutela previste dal PTP n.12;

sottoporre a pianificazione attuativa unitaria gli ambiti contornati in tinta ed individuati con i numeri 7(a e b), 8, 9 (a e b), 10 e 11, al fine di assicurare nelle aree interessate il corretto inserimento delle volumetrie ammissibili e la razionale configurazione e localizzazione degli spazi a servizi pubblici;

uniformare la simbologia dell'ambito individuato con il n. 7, lettera a) a quella della zona Cr2, per ovviare a dubbie interpretazioni circa la effettiva destinazione della zona;

Tav.16:

sottoporre a pianificazione attuativa unitaria gli ambiti contornati in tinta ed individuati con i numeri 12 (a e b) e 13, al fine di assicurare nelle aree interessate il corretto inserimento delle volumetrie ammissibili e la razionale configurazione e localizzazione degli spazi a servizi pubblici;

Tav. 17:

sottoporre a pianificazione attuativa unitaria gli ambiti contornati in tinta ed individuati con i numeri 14 e 15, al fine di assicurare nelle aree interessate il corretto inserimento delle volumetrie ammissibili e la razionale configurazione e localizzazione degli spazi a servizi pubblici;

classificare a 'Zona E2' le aree contornate in tinta ed individuate con i numeri 16, 17 e 18 in quanto le destinazioni proposte non risultano compatibili con le norme di tutela previste dal PTP n. 12;

Tav. 20

classificare a zona agricola E1 l'area destinata a zona C2 - espansione turistica a viabilità, contornata in tinta ed individuata con il n. 19, a seguito e per le motivazioni espresse nel parere dell'Assessorato Regionale Ambiente - Servizio geologico e alle condizioni fissate dal citato parere;

sottoporre a pianificazione attuativa unitaria gli ambiti contornati in tinta ed individuati con i numeri 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 al fine di assicurare nelle aree interessate il corretto inserimento delle volumetrie ammissibili e la razionale configurazione e localizzazione degli spazi a servizi pubblici;

considerare inedificabili le aree classificate a 'rischio elevato' nella tavola 12b - inquadramento della zonizzazione nella carta del rischio geologico, a seguito e per le motivazioni espresse nel parere dell'Assessorato Regionale Ambiente - Servizio geologico e alle condizioni fissate dal citato parere;

In ordine alla necessità di 'rivisitazione' di alcune scelte zonizzative, suggerita dall'Autorità di Bacino nel parere di competenza, relativamente alle aree indicate a rischio medio nella tav. 12b, esterne a quelle già soggette alle misure di salvaguardia del Piano Straordinario, l'A.C.



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E CASA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

dovrà valutare l'opportunità di confermare le previsioni zonizzative previste dalla Variante Generale, rimandando la verifica della effettiva possibilità e delle modalità della loro attuazione, o alla pubblicazione del Progetto di Piano Stralcio da parte dell'Autorità di Bacino o a 'studi di dettaglio' che, accertando definitivamente la compatibilità delle diverse destinazioni con lo stato idrogeologico dei luoghi interessati, dovranno essere trasmessi all'Autorità di Bacino per costituire utile supporto tecnico alle scelte del Progetto di Piano in formazione;

nelle Norme Tecniche di Attuazione:

all'art. 2, al 4° comma sostituire la dizione 'dei precedenti strumenti attuativi' con 'degli strumenti attuativi vigenti alla data di approvazione delle presenti norme';

all'art. 3:

alla voce IF - Indice di fabbricabilità fondiaria - dopo la dizione 'escluse le sedi viarie' aggiungere 'e le aree di urbanizzazione primaria e secondaria';

alla voce IT - Indice di fabbricabilità territoriale- sostituire la dizione 'definito al seguente numero 11' con 'precedentemente definito';

alla voce Volumi interrati o superficie interrata stralciare la dizione 'lo standard sui parcheggi oppure per incrementare';

all'art. 5 aggiungere il seguente comma: 'Gli interventi ammessi in tali zone devono comunque risultare compatibili con le norme di tutela previste dal PTP n. 12 e/o da altre specifiche leggi di settore';

all'art. 6, alla voce c) stralciare le definizioni RE/al, RE/dr ed Re/s;

all'art. 7:

cancellare al 1° comma la dizione da 'riferiti ciascuno' al termine del periodo;

al paragrafo 'Attuazione diretta condizionata' stralciare il 4° e 5° comma in quanto alla formazione dei comparti si potrà successivamente provvedere in sede di attuazione dei PP;

stralciare il 6° comma in quanto relativo a materia puntualmente definita negli articoli successivi ed oggetto di proposta di modifiche;

all'art. 10:

inserire dopo la dizione 'zona G - impianti sportivi' la dizione 'zona Verde privato' omessa;

stralciare la classificazione TP2 in quanto non riferibile a zone ma unicamente ad apparato normativo incluso nel testo relativo alla zona agricola E2, e dunque senza alcun riferimento cartografico;



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E CASA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

stralciare la classificazione RP - vincolo di rispetto panoramico in quanto unicamente riferibile a norme generali di tutela previste dal PTP ma non cogenti quando ricadenti su aree non soggette a vincoli paesistici;

all'art. 11:

nel titolo sostituire la dizione 'antico' con 'storico';

al 1° comma aggiungere la seguente dizione "La zona A è quella compresa all'interno della perimetrazione individuata sulle tavole grafiche. La zona è stata individuata come zona di recupero ai sensi dell'art. 27 della L.457/78 e pertanto, in alternativa al Piano Particolareggiato, l'A.C. potrà, con specifico atto deliberativo, indicare gli ambiti per i quali è necessario predisporre un Piano di Recupero, di iniziativa pubblica o privata. Prima di tale individuazione sono unicamente consentiti gli interventi previsti dalla legge 457/78 all'art. 31, lettere a), b) e c) nonché quelli di cui alla legge 179/92. Non sono ammesse variazioni delle attuali destinazioni residenziali.";

al paragrafo Sottozona A4 sostituire la dizione 'e ricostruzione' con 'fedele ricostruzione sul sito originario'; stralciare il penultimo comma in quanto in zona A non sono possibili interventi di incrementi di volume;

all'art. 12:

introdurre dopo il terzo comma il seguente:

"In tale zona l'indice di fabbricabilità fondiaria IF esprime il volume massimo in mc. costruibile per ogni mq di superficie, dopo aver detratto la volumetria già esistente; tale verifica deve essere effettuata sull'intera superficie avente la stessa zonizzazione e delimitata da viabilità o da destinazioni di zona diverse;

al 4° comma aggiungere alla dizione 'altezza massima consentita' la dizione 'nel rispetto delle distanze da pareti finestrate' e alla dizione 'servizi igienici,' la dizione 'volumi';

all'art. 13:

al 2° comma:

stralciare la dizione da 'ad un comparto unitario' fino a 'stabilito all'art. 7' e sostituirla con 'all'intero ambito individuato nelle tavole di zonizzazione';

alla voce Ds aggiungere la dizione 'o le maggiori distanze previste dal Codice della Strada';

stralciare la dizione 'Ppub= 2,5 mc/ab' e inserire la seguente dizione 'In sede di predisposizione dei Piani attuativi dovrà essere garantita la dotazione degli spazi per servizi pubblici prevista dal DM 1444/68';

stralciare il 4° comma;

al 5° comma stralciare la dizione da 'E' comunque consentito' fino al termine dell'articolo in quanto la volumetria ammessa in ampliamento deve essere computata all'interno della massima cubatura realizzabile derivante dall'applicazione dell'indice territoriale sull'area interessata dallo strumento attuativo;



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E CASA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

all'art. 14, al 2° comma stralciare la dizione da' ad un comparto unitario' fino al termine del periodo e sostituirla con ' all'intero ambito individuato nelle tavole di zonizzazione';

stralciare il penultimo comma;

art. 15: stralciare l'intero articolo in quanto relativo a materia oggetto di proposta di modifica;

all'art. 16:

al 2° comma stralciare il primo periodo ed inserire dopo la dizione 'CR2 ad' la dizione 'attuazione indiretta o';

al termine dell'articolato aggiungere il seguente comma: 'In sede di predisposizione dei Piani attuativi dovrà essere garantita la dotazione degli spazi per servizi pubblici prevista dal DM 1444/68. L'indicazione di tali aree e di quelle di urbanizzazione primaria, contenuta negli elaborati grafici, è solo indicativa.';

all'art. 17:

al 3° comma:

la voce 'Sf 1000mq' viene sostituita con 'Lotto minimo = 1.000mq' per una migliore definizione del parametro rispetto alle esigenze di insediamento delle attività produttive;

dopo il parametro 'Q = 50%' introdurre il seguente: 'SUL = 50% SF';

al termine dell'articolo inserire la seguente dizione: 'In sede di predisposizione del Piano attuativo dovrà essere garantita la dotazione di aree per servizi pubblici e/o di interesse pubblico (escluse le aree di urbanizzazione primaria), prevista dal DM 1444/68;

all'art. 18 aggiungere il seguente comma: 'Nelle aree ricadenti all'interno dell'ambito vincolato con il DM 22.5.85, ai sensi della L. 1497/39, e classificate nel PTP n. 12 come 'zona TP2 - Tutela programmata di territori con caratteristiche ambientali determinate dalle attività agrosilvopastorali' sono unicamente possibili gli interventi compatibili con le disposizioni previste per tale zona dalle norme del PTP n.12 (art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato);

all'art. 19 aggiungere il seguente comma: ' Nelle aree ricadenti all'interno dell'ambito vincolato con il DM 22.05.85, ai sensi della legge 1497/39, e classificate nel PTP n. 12, come zona TP2- Aree di tutela programmata di territori con caratteristiche ambientali determinate dall'attività agrosilvopastorali,' sono unicamente possibili gli interventi compatibili con le disposizioni previste per tale zona dalle norme del PTP n. 12 (art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato).';

all'art. 20:

al 1° comma stralciare la dizione 'e di ampliamento mirato';





REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E CASA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

aggiungere al termine dell'articolato il seguente comma: 'Per gli edifici ricadenti in ambiti soggetti a vincolo (DM 22.5.85, L.431/85, fasce di rispetto stradale, ecc.) gli interventi di cui ai precedenti commi saranno possibili unicamente se compatibili con le norme di tutela previste dal PTP o con le specifiche norme di settore vigenti';

all'art. 24 al 1° comma:
dopo la dizione 'e attrezzature' inserire la dizione '(quali chioschi di informazione, bar, ecc.);
riformulare come di seguito il 2° periodo del primo capoverso: 'Nelle aree individuate negli elaborati grafici con specifica numerazione si applicano le rispettive seguenti norme';

all'art. 25:
inserire dopo il 1° periodo la seguente dizione 'Per gli impianti di depurazione deve essere assicurata la fascia di rispetto prevista dal DM 4.2.77';
stralciare il 2° periodo in quanto relativo a materia già puntualmente disciplinata da leggi statali e regionali';

all'art. 27 riformulare il primo periodo nel modo seguente: 'E' classificato inoltre, a zona F6 il rifugio di Forca d'Acero, individuato nella tav. 11 con il numero 1).';

all'art. 28, 1° comma, sostituire la dizione 'tav. n.14' con 'tav. n. 11' e le indicazioni numeriche '1), 2), 10), 18)' rispettivamente con '3), 2), 13), 5)';

all'art. 29 sostituire la dizione 'zonizzazione relativa' con 'normativa relativa alla zona E2';

all'art. 32:
aggiungere nel titolo la dizione 'di rispetto';
sostituire la dizione 'della singola area' con 'e della cubatura edificabile secondo i parametri previsti dalle norme della zona urbanistica cui la fascia di rispetto è sovrapposta. Nelle fasce di rispetto sono comunque unicamente ammissibili gli interventi consentiti dal Codice della Strada';

art. 33: stralciare l'intero articolo in quanto relativo a materia di Regolamento Edilizio;

art. 35. stralciare l'intero articolo in quanto relativo a materia puntualmente disciplinata da leggi vigenti;

l'art. 39: stralciare l'intero articolo e sostituirlo con il seguente:
Art. 39 - Accessibilità e superamento delle barriere architettoniche



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E CASA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

Nell'ambito degli strumenti attuativi del PRG le aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici o aperti al pubblico sono scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche.

La progettazione e la realizzazione di opere relative all'attuazione diretta del PRG e degli strumenti urbanistici esecutivi, in particolare per gli spazi con fruizione pedonale, sono eseguite in conformità della normativa vigente per l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche. Allo scopo vanno rispettate le prescrizioni ed i criteri di cui al D.M.LL.PP. n. 236/89, della L. 104/92 e del DPR n. 503/96.

aggiungere inoltre i seguenti articoli ed attribuire a ciascuno di essi la debita numerazione:

Verde privato

Comprende aree di particolare interesse naturalistico e vegetazionale, anche edificate, in genere di proprietà privata. In tali aree deve essere conservata l'attuale consistenza edilizia e la sistemazione a verde o giardino.

Gli interventi ammissibili sono: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento igienico, ristrutturazione edilizia.

Non è consentito il mutamento delle attuali destinazioni d'uso residenziali.

Nei lotti liberi da edificazione, che dovranno essere attrezzati a verde o a giardino, è ammessa la realizzazione di attrezzature sportive private, di piccoli manufatti di servizio a supporto dell'attività sportiva e di percorsi pedonali.

In tutti i casi dovranno essere usati materiali tipici dei luoghi.

Qualsiasi intervento dovrà rispettare le alberature esistenti, le specie vegetazionali di pregio ed i seguenti parametri:

- It = 0.01 mc/mq
- H max = 2.20
- Distanza dai confini = mt. 5
- Lotto minimo = 5000mq
- Superficie impermeabile = 0.20 mq/mq

Zona TP1:

In tale zona sono unicamente possibili gli interventi compatibili con le disposizioni previste dalle norme del PTP n. 12 (art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato);

Zona Parco Nazionale d'Abruzzo e territori di protezione esterna

Nelle aree ricadenti all'interno di tali zone si applicano le disposizioni specificatamente previste dal PTP n. 12 (art. 8 delle Norme tecniche di Attuazione - testo coordinato) e dal parere di competenza dell'Ente Parco;



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E CASA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

Relativamente alle osservazioni pervenute e controdedotte dall'A.C. con la deliberazione consiliare n. 38 del 9.12.98 si ritiene che esse possano essere decise nel seguente modo:

vengono respinte in conformità con le controdeduzioni comunali le osservazioni a firma di: Massa Lidia 1), Cardarelli Rocco 3), Tempesta Giuseppina 4), Cedrone Silvana 7), Tempesta Cesidio 8), Cedrone Maria e Domenico 10), Mazzola Antonia 11), Piselli Massimo 12), Di Bona Erminio ed altri 13);

viene parzialmente accolta in difformità dalle controdeduzioni comunali l'osservazione a firma di Rufo Giovanna 6), relativamente agli aspetti oggetto delle proposte di modifica di cui sopra, ed in particolare in riferimento all'introduzione di specifica norma per la zona a Verde Privato;

vengono accolte in conformità alle controdeduzioni comunali le osservazioni a firma di: Leone Gerarda e Donato 2), Equinaldo Fabrizio 5), Tocci Pasqualina 9), per quanto non in contrasto con le proposte di modifica di cui sopra;

Relativamente alle osservazioni a firma di Tempesta Antonio e Gentilucci Pompeo, presentate direttamente alla Regione, si ritiene che le stesse, dopo verifica della rispondenza di quanto rappresentato all'effettivo stato dei luoghi, possano essere valutate e controdedotte dall'A.C. unitamente alle proposte di modifica sopra riportate;

Relativamente alle variazioni apportate dal Consiglio Comunale alla Variante Generale con la stessa delibera di controdeduzione alle osservazioni si rappresenta la necessità di doverle escludere dalla approvazione; potranno tuttavia essere prese in esame dall'A.C. con una successiva specifica variante;

Tutto ciò premesso e considerato la Sezione è del

PARERE

che la Variante Generale adottata dal Comune di San Donato Val Comino (FR) con la deliberazione consiliare n. 25 del 26.8.98, sia meritevole di approvazione con le modifiche di cui ai precedenti punti da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art.3 della L. 765/67;

che le osservazioni presentate debbano essere decise come sopra riportato;

Il SEGRETARIO DEL C.T.C.R.
Dr. Arch. Valter Michisanti



PRESIDENTE DEL C.T.C.R.
Dr. Arch. Massimo Rinversi